

Al Sig. Sindaco del Comune di Monte Compatri

Consiglio Comunale del 21 dicembre 2009

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTE COMPATRI

PREMESSO

- Che sul territorio comunale, e precisamente nella frazione di Laghetto, è presente un bacino estrattivo di pietra basaltica dove operano sette Società estrattive;
- Che il controllo di dette attività, per quanto riguarda il rispetto dei piani di coltivazione e di recupero ambientale nonché delle convenzioni e delle autorizzazioni, è attribuito dalla Legge regionale ai Comuni;

CONSIDERATO

- Che la cittadinanza di Laghetto oramai da tempo continua a denunciare tramite organi di stampa e siti Internet una situazione di disagio ambientale e presunte violazioni da parte di alcune cave delle autorizzazioni rilasciate dal comune;
- Che i firmatari della presente, con precedente interrogazione, hanno sottoposto all'attenzione del Sindaco gli specifici filmati realizzati dai cittadini e pubblicati sul sito internet youtube a dimostrazione delle irregolarità da Essi stessi asserite;
- Che la Società Monte Falcone Srl con atti distribuiti a tutti i consiglieri comunali nel gennaio 2008, prot. 252, e nell'aprile del 2008, prot. 9038, ha rappresentato all'intero Consiglio Comunale una serie di irregolarità che gli Uffici comunali avrebbero commesso nella gestione delle attività estrattive;

POICHE I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI HANNO APPRESO DALLA DOCUMENTAZIONE VISIONATA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CHE:

- 1) Nel 2002 i tecnici incaricati dal Comune di eseguire le verifiche sulle attività estrattive di Laghetto, Architetti Paluella e Birindelli, hanno riferito:

(Pag. 15 RELAZIONE GENERALE):

*“... in merito ai piani di recupero ambientale **non erano state rispettate le indicazioni in merito ai fronti finali di scavo ed in particolare in ordine agli angoli dei versanti...**”;*

*“**aree diverse da quelle legittimate** sembrano essere state investite da processi di escavazione”*

(Pag. 26-27 RELAZIONE GENERALE):

*“Le specifiche tecniche aggiuntive risultano essere pertinenti ed esaustive per poter procedere ad una definizione finale della pratica autorizzativa che conduca alla stipula della convenzione per tutte le ditte **TRANNE CHE PER LA DITTA SEBE SRL E LA ANGELONE ANGELO SRL....**”*

(Pag. 8 RELAZIONE V)

*“Per il progetto Angelone Angelo....difformità riscontrata tra lo stato di fatto e quella di progetto in ordine a **vaste porzioni di territorio al di fuori di quanto assentito con parere favorevole della C.R.C.....**”*

- 2) Nel 2003 il Sindaco Franco Monti e l'Architetto Paolo Ferraro nonostante le difformità di cui al punto 1) hanno comunque sottoscritto le convenzioni con le Società estrattrici;
- 3) Nel 2005 l'Ing. Giancarlo Mongelli ha rilasciato alle Società estrattrici le autorizzazioni, in base ai progetti approvati dalla CRC nel 1985, sulle quali è riportato “ F.to FELICI MAURIZIO”, nonostante che lo stesso Responsabile del Procedimento, Geom. Felici Maurizio, si fosse rifiutato di sottoscriverle (Atto protocollo 3542 del 1.03.2005):
- 4) Nel 2005 l'Ing. Giancarlo Mongelli ha rilasciato proroghe provvisorie alle Società estrattrici ai sensi dell'art. 34 della L.R. 17/04, ancora una volta, contro il parere del Responsabile del Procedimento, il quale riteneva che si trattasse di progetti di ampliamento e quindi da assoggettare a Valutazione di Impatto ambientale (Atto protocollo 18850 del 20.09.2007) e non di proroghe dei progetti del 1980 oramai superati;
- 5) Nel 2007 il Geologo, Dott. Sandro Trastulli, incaricato dal Comune di eseguire controlli sul rispetto dei piani di coltivazione ha riferito **che tutte le cave di Laghetto stavano operando in difformità dei progetti di scavo e di recupero ambientale approvati dalla CRC nel 1985** ed in particolare il Dott. Trastulli, riguardo la cava SEBE, ha riferito, confermando quanto al punto 1) della presente interrogazione: *“ Dal confronto tra gli elaborati del progetto originario e il rilievo dello stato dei luoghi al 10 gennaio 2007 si è accertata la difformità planimetrica ed altimetrica dei lavori di estrazione rispetto alle ipotesi progettuali riportate nel progetto originario approvato dalla CRC. **Infatti i lavori di estrazione hanno interessato un area di gran lunga superiore a quella definita negli elaborati progettuali ed inoltre le quote degli scavi rilevate nelle zone più depresse sono risultate di gran lunga inferiori alla quota di 98 m s.l.m dichiarata nel progetto originario**”,* questo a conferma che dal 2002 al 2007 la SEBE ha potuto lavorare fuori delle aree assentite dalla CRC.

- 6) Nel mese di maggio 2007, pur essendo stati informati del generale stato di difformità in cui operavano tutte le cave e del fatto che erano stati estratti volumi oltre quelli autorizzati, gli Architetti Ferraro, quale Responsabile d'Area, e Bruni, quale Responsabile del Procedimento, hanno rilasciato proroghe alle Società estrattrici ai sensi dell'art. 34 della L.R. 17/04(quindi senza sottoporle a Valutazione di Impatto Ambientale). Questo è avvenuto nonostante che la CRC avesse espresso il proprio parere positivo al rilascio di dette proroghe “nei limiti planimetrici, profili e di approfondimento autorizzati (quelli dei progetti approvati dalla CRC nel 1985)”: condizioni, queste, che il Dott. Trastulli, nel 2007, e Paluello-Birindelli già nel 2002, avevano certificato essere state violate.
- 7) Nel mese di Novembre 2007 con atto sottoscritto dagli stessi Architetti Ferraro e Bruni che solo 5 mesi prima avevano rilasciato le proroghe viene avviato nei confronti delle Società estrattrici procedimento per danno ambientale;
- 8) Il 22.02.2008 l'architetto Giulio Bruni ha relazionato, con atto protocollo 4133, l'Amministrazione comunale nella persona del Sindaco Avvocato Marco De Carolis, Ass.re Urbanistica Avvocato Fabio D'Acuti, Ass.re Ambiente Giancarlo D'Amico, al Consigliere con delega per le cave Mauro Ansovini, al Comandante della Polizia locale Dott. Olindo Colantuono, al Segretario Comunale Dott. Enrico Conigli e al Responsabile del V settore Architetto Paolo Ferraro in merito all'esito di sopralluoghi eseguiti nella cave congiuntamente al Comandante della Polizia Locale, Dott. Olindo Colantuono, affermando nella stessa:
- a) *Dalle operazioni di verifica sono emerse delle **difformità** rispetto ai piani a suo tempo approvati dalla CRC regionale con escavazioni di volumi non autorizzati (Pag. 2/8);*
 - b) *Il lavoro di verifica svolto dal Geologo Sandro Trastulli ha evidenziato in maniera inequivocabile le **aree non legittimate** ma sottoposte ugualmente a processi di escavazione(Pag. 2/8);*
 - c) *Dalla prima visita effettuata nella cava della E & A Vangelista Srl (degli esiti delle visite si allegano alla presente copia di tutti i verbali redatti dal Comandante della Polizia Locale) è emerso che era stata compiuta attività di coltivazione in zona sottoposta a prescrizioni impartite con provvedimento 5720 del 31.07.1997 dall'ispettorato di Polizia Mineraria della Regione Lazio(Pag. 2/8);*
 - d) *All'interno della cava (Pro.min Srl) circolavano dei camion provenienti dall'esterno con carichi di materiale terroso.....ribadivamo il divieto di scarico di terra non autorizzato(Pag. 3/8);*
 - e) *Il 23.01.2008...presso la Cava Basalto Laghetto Srl dove l'attività estrattiva è sospesa.... Segnalavamo al titolare che la cittadinanza ci riferiva di rumori provenienti dall'interno della cava derivanti dall'uso del martellone (Pag. 3/8);*

- f) All'interno della **SEBE è presente un impianto di produzione di conglomerati bituminosi** in piena funzione(Pag. 4/8);
- g) Presso la cava SEBE abbiamo rilevato movimenti di terra mediante pala meccanica in una zona esterna ai piani di coltivazione(Pag. 5/8);
- h) ..abbiamo constatato che all'interno della cava OSA B (Pro.Min Srl) esattamente nella zona **a confine con il comune di San Cesareo**, erano in corso operazioni di escavazione che interessavano un fronte molto ampio, creando **una parete a strapiombo di notevoli dimensioni** (Pag. 5/8);
- i) L'Ufficio ambiente dovrà necessariamente avviare procedimenti amministrativi volti alla sospensione dei lavori, alla revoca o cessazione dell'autorizzazione, sia per le quattro cave sopraccitate che per altre tre cave in esercizio di attività, anche perché le stesse **operano e hanno operato in violazione dei provvedimenti di sicurezza** emessi dall'ispettorato di Polizia Mineraria della Regione Lazio(Pag. 7/8);
- j) **Le fidejussioni** prestate non risultano più congrue a coprire le spese per il recupero ambientale poiché l'esubero di coltivazione di cava richiederà...**costi più elevati** (Pag. 7/8).
- 9) Il 5.03.2008 l'architetto Ferraro a seguito di quanto appreso dalla relazioni Bruni ha dato disposizioni, con atto prot. 5042, a quest'ultimo di avviare i seguenti procedimenti mettendo al corrente di tale iniziativa sia il Sindaco Avvocato Marco De Carolis, sia il Consigliere con delega alle cave Mauro Ansovini e sia l'Assessore all'ambiente Dott. Giancarlo D'Amico:
- 1.Sospensione attività per la cava E & A vangelista;
 - 2.Sospensione attività per la cava Inerti Lazio Srl;
- 3. Sospensione attività dell'impianto di conglomerato bituminoso presente presso la SEBE Srl.**
- 10) Il 7.08.2008, quindi successivamente all'avvenuta conoscenza dei fatti riferiti dall'Arch. Bruni con la relazione di cui al punto 8 della presente, la Giunta comunale di Monte Compatri ha approvato la delibera n. 188 con la quale ha dettato le linee guida per l'esecuzione dei piani di recupero ambientale.
- 11) Nel mese di novembre- dicembre 2009 il Comune ha effettuato presso le cave le verifiche di cui all'art. 16 della L.R. 17/04 sulla base dei rilievi commissionati al Dott. Trastulli sin dal 27/12/2007 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161.

Quanto sopra premesso, considerato e documentalmente accertato i sottoscritti Consiglieri comunali Giuseppe De Cicco, Francesco Ferri, Paolo Gentili e Renato Vernini

Chiedono di essere informati sul:

- Perché nel 2003 l'Architetto Ferraro, congiuntamente al Sindaco Monti, ha sottoscritto le convenzioni nonostante le difformità rilevate dagli Architetti Paluello e Birindelli ed in special modo per quanto riguarda la SEBE che già nel 2002 operava al di fuori delle aree assentite dalla CRC nel 1985.
- Perché nel 2005 l'Ing. Mongelli ha rilasciato alle Società estrattrici le autorizzazioni e le proroghe provvisorie nonostante le risultanze delle verifiche Paluello-Birindelli e contro il parere del Responsabile del Procedimento ignorando i profili di illegittimità rappresentati da quest'ultimo e senza riportare nell'atto finale della motivazione del perché avrebbe autonomamente assunto la decisione in contrasto con il Responsabile del Procedimento.
- Perché nel maggio del 2007 gli Architetti Ferraro e Bruni pur essendo stati relazionati dal Dott. Trastulli circa il generalizzato stato di difformità rispetto ai progetti originari in cui versavano le cave di Laghetto invece di sospendere le attività e applicare le specifiche sanzioni previste dall'art. 24 della L.R. 17/4 hanno concesso loro proroghe ai sensi dell'art. 34 della Legge medesima dando così loro modo di aggravare la situazione. Tanto che nella propria relazione del febbraio 2008 l'Architetto Bruni afferma che l'importo delle fidejussioni prestate dai cavaatori non è più adeguato.
- Perché gli Architetti Ferraro e Bruni essendo a conoscenza del fatto che le attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R. 1/80 e quindi mai sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale, si trovavano in difformità rispetto a quanto approvato dalla CRC hanno applicato l'art. 34 della L.R. 17/04 e non l'art. 35, come previsto dalla Legge, che avrebbe obbligato i cavaatori a redigere un nuovo progetto da sottoporre a VIA e ad adeguarsi alle prescrizioni eventualmente impartite in tale sede.
- Perché gli Architetti Ferraro e Bruni nel Novembre 2007, solo dopo 5 mesi aver rilasciato le proroghe, hanno avviato, con atto prot. 24055 del 20/11/2007, il procedimento per danno ambientale a carico di tutte le Società estrattrici senza però trasmettere gli atti anche alla Provincia, al Prefetto e al Ministero dell'Ambiente così come specificatamente previsto all'art. 304, comma 2, del D. L.vo 152/2006 .
- Perché pur avendo riscontrato il danno ambientale sin dal 2007 gli Uffici comunali non hanno adottato alcun provvedimento teso a prevenire o limitare ulteriori pregiudizi consentendo al contrario la prosecuzione dei lavori di scavo violando così quanto previsto all'art. 305 comma a) del D. L.vo 152/2006.
- Perché nonostante la oramai nota grave situazione di pregiudizio per l'ambiente, **relazionata dall'Architetto Bruni all'Amministrazione sin dal 2.02.2008**, l'attività di verifica affidata al Dott. Trastulli il

27/12/2007 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 è stato completato solamente nel novembre 2009 e solo in tale data effettuate le verifiche di cui all'art. 16 della L.R.17/04.

- Perché nella delibera n. 188 del 7.08.2008 inerente i ripristini ambientali, benché successiva alla relazione Bruni, non vi è menzione dello accertato stato di illegittimità in cui versano le attività estrattive il cui ripristino è l'oggetto della delibera medesima né del procedimento aperto per danno ambientale la cui procedura prevede invece specifiche procedure da applicare per il ripristino del danno.
- Perché il Consigliere delegato alla cave Mauro Ansovini nel rispondere alla interrogazione consiliare inoltrata dai Consiglieri Ferri e Vernini il 13.07.2009, prot. 14706, ha risposto solamente il 16.10.2009 e quindi ben oltre il termine di Legge omettendo di fornire le informazioni relative alle cave di Laghetto che erano invece state riferite a Lui medesimo dall'architetto Bruni sin dal 22.02.2008, prot. 4133.
- Considerato che il Consigliere Ansovini ha riferito nel rispondere alla suddetta interrogazione di aver "... invitato l'Architetto Bruni unitamente alla Polizia Locale a prendere i necessari provvedimenti..." proprio a seguito di detta interrogazione del 13.07.2009 si chiede di sapere perché tale iniziativa non sia stata invece assunta all'indomani della Relazione prodotta dall'Architetto Bruni sin dal 22.02.2008.

I sottoscritti chiedono altresì di essere informati sui seguenti fatti:

A. Se il Comandante della Polizia Locale, con qualifica di UPG e per questo obbligato a riferire all'Autorità Giudiziaria in merito a violazioni di Legge di cui venga a conoscenza, abbia denunciato i seguenti fatti riscontrati nel corso dei sopralluoghi effettuati insieme all'Arch. Bruni:

1. Obbligo di segnalazione, Art. 24 comma 4 L.R. 17/04, all'Autorità Giudiziaria dello scavo volumi non autorizzati. Fatti di cui alla **lettera a) del punto 8** sopra descritto (Relazione Bruni);
2. Violazione dell'art. 10 comma 3 del D. Lvo 30 Maggio 2008, n. 117 allorché ha accertato presso la cava Pro.Min Srl lo scarico di materiali terrosi provenienti dall'esterno. Fatti di cui alla **lettera d) del punto 8** sopra descritto (Relazione Bruni);
3. Violazione delle norme in materia di tutela dei beni archeologici laddove ha verificato, fatti di cui alla **lettera h) del punto 8** sopra descritto (Relazione Bruni), che la Pro.Min Srl stava creando una parte a strapiombo di notevoli dimensioni in corrispondenza del fronte posto a confine con S Cesareo che risulta gravato dal vincolo archeologico di PTPR ml-0311;
4. Violazione dei provvedimenti di sicurezza emessi dalla Polizia Mineraria. Fatti di cui alla **lettera i) del punto 8** sopra descritto (Relazione Bruni);

- B. Se l'architetto Bruni abbia o meno dato seguito alle disposizioni ricevute dall'Architetto Ferraro con la nota del 5.03.2008 prot. 5042 provvedendo a:
1. sospendere l'attività della E & A Vangelista Srl;
 2. sospendere l'attività della Inerti Lazio Srl;
 3. **sospendere l'attività dell'impianto di conglomerato bituminoso presente presso la cava SEBE;**
- C. Se nell'espletamento della funzione di controllo posta dalla Legge a capo dell'Organo Politico, nella fattispecie nella figura del Sindaco Avvocato Marco De Carolis, Ass.re Urbanistica Avvocato Fabio D'Acuti, Ass.re Ambiente Dott. Giancarlo D'Amico, al Consigliere con delega per le cave Mauro Ansovini, quest'ultimi in considerazione della gravità dei fatti rappresentati nei punti 8 e 9 della presente e considerato il notevole lasso di tempo intercorso (circa due anni) da quando sono stati puntualmente informati abbiano o meno verificato se gli Uffici competenti abbiano tempestivamente adottato i provvedimenti e le precauzioni di legge.
- D. Poiché nella delibera n. 188 si afferma che i progetti di recupero sono stati approvati dalla Regione Lazio nel 2003, si chiede di conoscere in quale seduta della CRC sia avvenuta tale approvazione.
- E. Se codesta Amministrazione abbia o meno avviato una verifica della veridicità di quanto sostenuto dalla Monte Falcone Srl nelle due relazioni di cui sopra e se nel caso della riscontrata falsità di dette affermazioni abbia proceduto giudizialmente nei confronti della stessa Società.

I sottoscritti, inoltre, poiché alla richiesta presentata agli Uffici comunale per ottenere copia della relazione Trastulli in merito alle verifiche effettuate sulle attività estrattive l'Architetto Ferraro ha opposto il fatto di non esserne più in possesso in quanto la documentazione è stata acquisita dal Sindaco che la custodisce presso il suo Ufficio chiedono in questa sede al Sig. Sindaco di poter ottenere quanto prima una copia di detta relazione e delle risultanze delle verifiche effettuate sulle attività estrattive dagli Uffici comunali in applicazione dell' art. 16 della L.R. 17/04.

Monte Compatri 21 dicembre 2009

I Consiglieri comunali: Giuseppe De Cicco

Francesco Ferri

Paolo Gentili

Renato Vernini